Sent.Parz. 14/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di

Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di

causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 1 luglio 2024,

con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bru-

no, l'Avv. Daniela Giuliani per la ricorrente e

l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 78908 del

registro di Segreteria, promosso dalla Sig.ra XX,

rappresentata e difesa dall'avv. Danie-

la Giuliani, CF GLNDNL78D68H501B, e dall'Avv. Paolo

Raglione anche disgiuntamente tra loro e domiciliata

ai fini del presente giudizio presso il loro studio

sito in Roma alla Via Catania 32, 00161, Roma, con

indicazione per le comunicazioni dei seguenti indirizzi Pec danielagiuliani@ordineavvocatiroma.org e avv.paoloraglione@pec.it, ovvero, del fax 0623328557.

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente Sig.ra XX ha chiesto di:

"accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra XX alla rideterminazione delle somme trasferite dall'Inps al fondo pensionistico della Commissione Europea e il danno subito dalla ricorrente con decorrenza dal 10.05.2010 ad oggi;

- condannare la resistente al pagamento della somma pari ad € 24.309,54 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali, alla rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dal 10.05.2010, con tutti i conseguenziali effetti oltre il maggior danno subito dalla ricorrente, somma da trasferirsi

al fondo pensionistico della Commissione Europea;

- con vittoria di spese…”

Parte attrice ha rappresentato che:

• ha cessato la sua posizione lavorativa in Italia presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Roma, a far data dal 30.09.2007, per assumere incarico in Lussemburgo;

• ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e della legge nazionale L. 29/79, presentava in data 10.05.2010 domanda di trasferimento dei diritti pensionistici maturati presso la cassa pensioni amministrata dalla Gestione dei Dipendenti Pubblici dell’Inps, con anzianità contributiva di anni 11, mesi 2 e giorni 15 di periodo utile al fine del diritto;

• in data 12.12.2012 il competente Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione Europea inviava una prima richiesta all’Inps affinché venissero forniti tutti i dettagli e le informazioni utili per il calcolo della contribuzione previdenziale, sollecitandone il riscontro a fronte

dell'inadempimento dell'Inps, con due ulteriori comunicazioni del 21.02.2014 e del 12.11.2014;

• l'Inps riscontrava la richiesta il 07.06.2016 ed allegava i conteggi con il prospetto dei periodi di iscrizione, incompleti;

• secondo i conteggi di cui sopra la Dott.ssa XX, maturava un capitale dei diritti pensionistici attualizzato alla data della domanda (10.05.2010) di euro 98.437,66 composto da "Valori diritti pensionistici sistema retributivo" di euro 20.918,41 e "valori diritti pensionistici sistema contributivo" di Euro 77.519,25;

• sulla base del prospetto ricevuto, dopo un ulteriore periodo di silenzio da parte dell'Ente previdenziale che non rispondeva ai chiarimenti richiesti dalla Dott.ssa XX, in data 21.07.2016 l'attrice assumeva la decisione di procedere con il trasferimento della gestione della propria posizione previdenziale presso l'Unione Europea;

• l'Ente Previdenziale Nazionale Inps, in data 03.02.2017 trasferiva alla Comunità Europea i

diritti pensionistici maturati nella misura di euro 104.608,49;

• in data 26.03.2018 la difesa della Dott.ssa XX proponeva in via amministrativa una diffida all'Inps, sollevando contestazioni sul quantum della somma trasferita, a cui seguiva riscontro da parte degli uffici a mezzo pec con rigetto delle osservazioni proposte;

• sarebbe di tutta evidenza la violazione della normativa vigente, l'omesso rispetto dei termini di conclusione del procedimento, l'errore di calcolo commesso dall'Inps per quanto concerne gli interessi sul montante e il danno conseguenza verificatosi.

Nel merito ha dedotto:

• la competenza del Giudice della Corte dei Conti;

• il diritto al trasferimento dei diritti pensionistici come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle

Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione. In ragione di tale disposizione immediatamente applicabile e vincolante per l'Italia, la Dott.ssa XX cessava la sua posizione lavorativa in Italia presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma, per assumere incarico in Lussemburgo, con un'età anagrafica di 37 anni, mesi 0 e giorni 6;

• che il danno subito, riguarda sia la somma iniziale conteggiata dall'Inps quale montante individuale sia il danno ulteriore subito a seguito di tardiva retrocessione. L'Inps solo il 03.02.2017 inviava nota di accredito di € 104.608,49, somma attualizzata alla data della domanda. Il ritardo dell'Inps nella conclusione del procedimento avrebbe comportato l'effetto che era riconosciuto un montante in misura ridotta (€ 86.488,44) da parte della CE, a causa della svalutazione per gli anni interessati (retrocessione). Il danno subito dall'attrice sarebbe dato dalla diffe-

renza tra “quanto versato dall’INPS” e “quanto riconosciuto dalla CE” per un totale di € 14.452,68, capitalizzato al 2017;

• l’erronea applicazione del tasso d’interesse sul montante liquidato. Gli interessi spettanti alla attrice sarebbero pari ad € 9.856,86.

In via istruttoria ha chiesto che venga disposta C.T.U. al fine di determinare gli importi spettanti alla ricorrente sulla scorta del petitum.

Ha concluso in conformità, con richiesta di vittoria di spese.

2. Il ricorso inizialmente era stato presentato innanzi al Giudice ordinario che con sentenza n. 6997/2020 dichiarava il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti.

3.L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

• il difetto di Giurisdizione della Corte dei Conti adita in favore del giudice amministrativo. Nel caso di specie il petitum sostanziale è costituito dalla pretesa di risarcimento del danno da ritardo procedimentale, per il presunto comportamento dilatorio

dell’Inps nel trasferire la contribuzione versata in Italia dalla ricorrente. In nessun caso si controverte del diritto o della misura di un trattamento di pensione, che peraltro, non è e non sarà neanche erogato dall’Inps ma dal Fondo pensionistico della Commissione Europea in base a regole proprie e in deroga alla normativa nazionale;

• l’infondatezza nel merito in quanto la domanda proposta dall’attuale ricorrente nel maggio del 2010 risulta inoltrata dalla Commissione Europea soltanto in data 21 gennaio 2013. La pratica è stata gestita dal “Polo Specialistico Trasferimento Diritti Pensionistici UE Reg. 723/2004” istituito a partire dall’11 gennaio 2016 presso la Sede Inps di Avellino, al fine di assicurare una gestione centralizzata ed ottimizzata delle relative procedure. Nonostante la mole di arretrato determinato dall’acquisizione delle pratiche giacenti presso tutte le Sedi dell’Istituto, il calcolo della contribuzione è stato comunicato all’interessata in data 7 giugno 2016 in termini, se non brevi, del tutto compati-

bili con la gestione di pratiche complesse. A seguito dell'accettazione dell'interessata, pervenuta all'Inps in data 2 febbraio 2017, l'importo è stato, immediatamente, trasferito con mandato n. 9080000142 del 03 febbraio 2017. Con l'accettazione del calcolo, l'interessata ha prestato acquiescenza al provvedimento sicché nessun rilievo potrebbe essere formulato in ordine a detta quantificazione. Nessuna espressa contestazione sui calcoli e sulla determinazione delle somme trasferite viene effettuata e ciò anche in considerazione del fatto che l'Istituto, ai sensi del Regolamento CEE e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2006, ha rivalutato le somme fino alla data di effettivo trasferimento alla commissione UE. A fronte di una richiesta di somme da parte della Commissione europea pari ad € 98.437,66 (nota sollecito UE 20.01 2017 in doc 2) l'Istituto ha versato un importo complessivo pari ad € 104.608,49. Ciò in quanto a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (pag 5 del ricorso) "l'Inps solo il 3 febbraio 2017 in-

viava nota di accredito di € 104.608,49, somma attualizzata alla data della domanda" in realtà la somma versata dall'Inps pari ad € 104.608,49 è stata attualizzata alla data dell'effettivo trasferimento ossia con riferimento all'anno 2017 come può evincersi nel calcolo (prodotto agli atti) e sviluppato alla nota di bonifico. La quantificazione del presunto danno è data unicamente dalla differenza matematica tra la somma di € 98.437,44 (corrispondente ai contributi attualizzati alla data della domanda e quella di € 86.488,44 (asseritamene accreditatele dalla Commissione Europea) senza che, peraltro, tale circostanza risulti debitamente documentata. Il presunto danno lamentato non pare addebitabile al comportamento dell'Istituto previdenziale ma al peculiare meccanismo di computo dei contributi da ricongiunzione, in uso presso la Commissione Europea, e pertanto una circostanza del tutto estranea alla sfera giuridica dell'Istituto che non può essere ritenuto corresponsabile sulle conseguenze derivanti da scelte volontarie degli iscritti

in ordine alla scelta delle gestioni su cui accentrare la propria contribuzione. Non si tratterebbe pertanto di un credito di natura previdenziale, derivante da errore nel computo della contribuzione, ma della pretesa dell'interessata di scaricare sull'Inps (e in definitiva sull'Erario) il differenziale derivante dall'esito di un procedimento effettuato e concluso da un'Amministrazione estranea all'Istituto. Si tratterebbe peraltro di un danno del tutto teorico e generico non avendo la ricorrente non ha in alcun modo documentato in che modo la minor somma conteggiata dall'UE possa incidere negativamente sul proprio futuro trattamento pensionistico da erogarsi a carico del Fondo comunitario;

• la prescrizione quinquennale delle somme pretese, (sia che la stessa vengano ritenute alla stregua di danno da ritardo ovvero alla stregua di crediti previdenziali), nonché il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’Inps resistente.

In tal senso militano i principi di diritto affermati da autorevole giurisprudenza (Cassazione Sez. U ord. N. 15148 Anno 2024),

“ 6. Tanto premesso va ricordato che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ.la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass.

s.u.15/03/2022 n. 8332).

6.1. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all'accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione Corte di Cassazione - ovvero alla verifica dell'avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giu dice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935,14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927).

6.2. Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è

stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l' accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u. 26/09/2022 n. 28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione".

Nell'ampio perimetro di giurisdizione della Corte dei conti delineato dal Giudice del riparto, si reputa che rientri anche la controversia incardinata con il presente giudizio.

2.Nel merito Parte attrice ha:

• contestato la somma iniziale conteggiata dall'Inps quale montante individuale;

• lamentato un danno ulteriore subito a seguito

di tardiva retrocessione;

• dedotto l’erronea applicazione del tasso d’interesse sul montante liquidato.

2.1 Va disattesa la censura riferita al montante individuale conteggiato dall’Inps, per la genericità della sua formulazione, a fronte di una nota dell’INPS (allegato 4 della produzione della ricorrente e allegato 3 della produzione del resistente Inps) con la quale a riscontro alla richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici, maturati presso le casse pensionati amministrate dalla Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS, del 10/5/2010, l’Istituto previdenziale ha trasmesso il prospetto dei periodi di iscrizione ed il calcolo dei diritti pensionistici maturati alla data della domanda.

Nel ricorso Parte attrice si limita ad un descrizione delle modalità di calcolo del montante ma non indica quali sarebbero le erroneità del calcolo come operato dall’Istituto previdenziale.

2.2 Pari negativo apprezzamento va espresso con riguardo al lamentato danno ulteriore che sarebbe stato determinato dalla tardiva retrocessione.

Preliminarmente va precisato che la somma versata dall’Inps pari ad € 104.608,49 -come si evince dalla

nota di bonifico- è il “totale capitale maturato alla data del trasferimento” nel 2017 e, non come sostenuto dalla ricorrente “… somma attualizzata alla data della domanda”.

In ordine al lamentato danno conseguente alla retrocessione tardivamente avvenuta si ritiene che lo stesso risulta solo prospettato da Parte attrice e non provato. Ne a diverse conclusioni consentono di addivenire i calcoli di cui all’allegato 12 di Parte ricorrente apparendo gli stessi astratti calcoli di quantificazione del danno per i quali, ancor prima della loro correttezza, va rilevato che manca prova dell’an del nocumento.

2.3 Per quanto riguarda, invece, la dedotta erronea applicazione del tasso d’interesse sul montante liquidato, in considerazione dell’istanza in tal senso della ricorrente, si provvederà con separata ordinanza a disporre una CTU.

Il giudizio, pertanto proseguirà con riferimento al corretto calcolo degli interessi.

3. Regolamento delle spese alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il

Lazio, in composizione monocratica quale Giudice

Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;

Rigetta in parte la domanda nei termini di cui in

motivazione;

Riserva di provvedere con separata ordinanza per

l'ulteriore istruzione della causa.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

1 luglio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA